



## COME LA STATISTICA PUÒ AIUTARE A CALCOLARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN MANIERA OGGETTIVA

Gianni Marliani

*Ordinario Statistica Economica presso l'Università di Firenze*

Mauro Maltagliati

*Associato Statistica Economica presso l'Università di Firenze*

### Introduzione

Gli effetti di una rottura coniugale sono numerosi e coinvolgono questioni psicologico-affettive, mutamenti di stile di vita, limitazioni delle scelte e delle opportunità dei soggetti coinvolti, aspetti economici.

Qui ci si limita a considerare un particolare aspetto economico che, tuttavia, può avere notevole impatto sulla possibilità di stabilire, tra coniugi separati, un rapporto sereno: come determinare il "giusto" ammontare dell'assegno che un coniuge deve corrispondere a favore dei figli e/o dell'altro coniuge.

Perché uno statistico dovrebbe essere professionalmente interessato a questo problema? A ben guardare, se lo si spoglia dei suoi contenuti emotivi, il problema può essere così posto: prima della separazione la famiglia aveva a disposizione delle risorse che venivano utilizzate per soddisfare i bisogni di tutti i componenti del nucleo familiare; la separazione comporta la cessazione della famiglia originaria e la nascita di due nuovi nuclei familiari, tra i quali andranno ripartite le risorse che prima venivano gestite in comune, in modo tale che ciascun nucleo possa provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni in maniera equilibrata. In generale, una qualsiasi ripartizione non necessariamente rispetta la titolarità giuridica delle risorse stesse e impone, quindi, un trasferimento (assegno) da un soggetto all'altro.

Quantificare il trasferimento monetario tra due agenti economici al fine di raggiungere un qualche equilibrio è un tipico problema di statistica (economica). Problema la cui soluzione richiede: (i) l'analisi dei vincoli imposti dal quadro normativo esistente; (ii) la definizione del contesto specifico e delle variabili in gioco; (iii) la fissazione dell'obiettivo (quale equilibrio si cerca) e la sua formulazione in termini operativi (definizione della funzione obiettivo).

In questo lavoro, si presenta un **Modello per il Calcolo dell'Assegno di Mantenimento (MoCAM)** che, tenendo conto dei vincoli normativi e definendo adeguatamente le variabili di contesto, produce, con riferimento ad un caso specifico, una stima dell'assegno di mantenimento coerente con un obiettivo che, in termini generali, può essere così enunciato: l'assegno dovrebbe essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso "tenore di vita", in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due genitori e ai figli sia garantito un tenore di vita equilibrato quando trascorrono il loro tempo con l'uno o l'altro dei genitori.

Ovviamente, il modello non ha la pretesa di sostituire le parti o il giudice nella decisione. Suo compito è richiamare l'attenzione su quali sono le variabili importanti ai fini della decisione, mostrare come queste possono essere misurate in modo oggettivo, suggerire quale obiettivo è possibile e ragionevole porsi e, infine, dare una indicazione sull'entità dell'assegno coerente con l'obiettivo stesso. Lo scopo è di offrire, a chi deve decidere, una ragionevole base di partenza, attorno alla quale costruire un accordo equilibrato, tenendo conto anche di elementi specifici del caso in esame che non possono, e non debbono, essere inseriti in un modello che ha valenza generale. Chi

deve decidere, quindi, ha la possibilità di valutare la soluzione proposta alla luce delle sue conoscenze e delle peculiarità del caso e orientare la sua scelta in modo più fondato.

Il modello è implementato su un sito web ([www.mocam.net](http://www.mocam.net)) che consente, ad utenti registrati, di inserire dati relativi ad uno specifico caso ed ottenere una relazione completa contenente il riepilogo delle informazioni immesse ed il calcolo del relativo assegno di mantenimento.

Il presente lavoro si basa in parte sul precedente *MoCAM: un modello per il Calcolo dell'Assegno di Mantenimento in caso di separazione dei coniugi*, apparso su *Il foro Toscano - Toscana Giurisprudenza* Settembre-Dicembre 2007, n° 3, IPSOA e su numerose riviste on-line, tra le quali [www.la-tribuna.it](http://www.la-tribuna.it). Rispetto al lavoro citato, alcune modifiche sono state apportate, anche in ottica di una più agevole consultazione da parte di un pubblico di giuristi, grazie soprattutto a numerosi suggerimenti di magistrati e avvocati.

## 1. Il quadro normativo

Dal marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). Che impatto ha avuto la nuova normativa sulla definizione e misura dell'assegno?

Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti economici tra i due coniugi, niente è mutato. Valgono ancora le precedenti disposizioni, per cui «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» (Legge 01.12.1970, n. 898, art. 5, comma 6). Si tratta di indicazioni scarsamente operative e difficilmente quantificabili in modo oggettivo, che lasciano ampi margini di discrezionalità al decisore.

Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per i figli, invece, la nuova legge dà qualche indicazione più puntuale. Si dice infatti che: «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito». A questo fine, «il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Purtroppo le indicazioni di legge, anche se appaiono condivisibili, non sono sufficientemente operative. Non si dice come valutare le *attuali esigenze del figlio* (punto 1) e sulla base di quali parametri si debba determinare il *tenore di vita* (punto 2). Si afferma, indirettamente, che, se un genitore passa una certa percentuale del tempo con il figlio, già contribuisce in questo periodo al suo mantenimento e che di ciò si deve tener conto nel determinare l'assegno (punto 3); ma non si chiarisce esattamente come (Proporzionalmente al tempo trascorso? Considerando le spese effettuate, di volta in volta, da ciascun genitore?). Si ribadisce che le *risorse economiche* dei due genitori sono elemento determinante (punto 4), in ossequio al principio di proporzionalità sulla base del quale ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, ma non si specifica quali siano le risorse da considerare (solo i redditi monetari o anche i benefici derivanti dall'uso di patrimonio mobiliare o immobiliare). Si puntualizza che il *costo di cura* deve essere valutato (punto 5), ma non si danno indicazioni sul come valutarlo.

Nella sostanza, il nodo economico delle separazioni con figli appare ancora difficile da sciogliere

e la scarsa operatività dei criteri di legge rischia di generare interpretazioni differenti e di perpetuare quella difformità di giudizi, che ha caratterizzato le decisioni passate.

MoCAM si inserisce in questo contesto e cerca di fornire una guida a chi deve decidere (giudice o parti di un procedimento consensuale).

## 2. Definizione e misura delle variabili in gioco.

Il concetto chiave attorno al quale ruota la questione della determinazione dell'assegno di mantenimento è quello di "tenore di vita", espressamente citato dalla legge sull'affidamento condiviso e largamente richiamato dalla giurisprudenza che si è occupata dell'assegno a favore del coniuge.

Il contesto che descrive uno specifico caso, quindi, deve essere definito da una serie di variabili, che sono considerate importanti ai fini della valutazione del "tenore di vita" dei soggetti coinvolti nel procedimento di separazione e che il modello di calcolo utilizza come input.

### Risorse economiche

Innanzitutto, occorre stabilire quali e quante sono le risorse complessive, che dovranno essere suddivise tra i due nuclei per soddisfare i bisogni dei vari componenti. Se ci si limita a considerare i soli bisogni economici, ovvero quelli che possono essere soddisfatti attraverso l'impiego di beni e servizi disponibili o acquistabili sul mercato, le risorse di interesse sono rappresentate da:

- redditi monetari, da qualsiasi fonte provengano (redditi da lavoro, partecipazioni societarie, interessi su titoli, affitto di beni immobili, trasferimenti);
- benefici derivanti dall'uso di beni immobili.

In linea teorica, poiché l'assegno di mantenimento si configura come un obbligo che riguarda il futuro, le risorse da considerare dovrebbero essere quelle che saranno a disposizione lungo tutto l'orizzonte temporale corrispondente al periodo dell'assegno. In pratica, per valutarle, si considerano le risorse disponibili fino al momento della decisione. In altri termini, la condizione economica passata è assunta come la migliore stima di ciò che accadrà in futuro, anche perché, in caso di sostanziali modifiche, è facoltà dei coniugi richiedere una revisione dell'assegno.

La misura dei redditi monetari passati non presenta, teoricamente, particolari problemi. Se i redditi hanno avuto un andamento regolare (come avviene per i redditi da lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato) appare ragionevole considerare quelli dell'ultimo anno, tenendo conto, eventualmente, di evoluzioni future note a priori (ad esempio, avanzamenti di carriera). In presenza di elevata variabilità (situazione tipica dei redditi da lavoro autonomo) è opportuno, invece, considerare una media dei redditi degli ultimi anni. Tuttavia, non si possono nascondere le difficoltà pratiche di accertamento connesse, da un lato, alla scarsa attendibilità delle fonti fiscali e, dall'altro, all'interesse di entrambi i coniugi ad apparire più poveri di quanto siano, al fine di ottenere una soluzione più vantaggiosa. Ciò fa sì che anche la quantificazione dei redditi monetari diventi questione delicata e fonte di potenziale conflitto. Spetterà alle parti, di comune accordo, o al giudice, eventualmente coadiuvati da perizie di esperti, definire le cifre che dovranno essere fornite come input al modello e che, non necessariamente, devono coincidere con quelle risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

L'utilità derivante dal possesso/uso di beni immobili, invece, non ha contropartita monetaria e deve essere valutata convenzionalmente. Tradizionalmente, essa viene misurata dal reddito figurativo stimato in base alle quotazioni del mercato immobiliare ("quanto costerebbe prendere in affitto l'immobile in uso"). Così fa, ad esempio, la Banca d'Italia, nella sua indagine sui redditi degli italiani, includendo il fitto figurativo nella misura delle risorse complessive a disposizione della famiglia; allo stesso modo fa l'Istat, nella rilevazione sui consumi delle famiglie, quando lo inserisce tra gli impieghi del reddito come spesa figurativa.

In prima istanza, quindi, si suggerisce di fornire come input del modello tale reddito figurativo. Non è escluso, tuttavia, che le parti o il giudice formulino valutazioni differenti, che tengano con-

to della eventuale difficoltà di collocazione sul mercato, del valore affettivo del bene, del titolo di proprietà, dell'eventuale squilibrio che si può generare nelle condizioni abitative dei due nuclei. Nel valutare le risorse disponibili, infine, si deve tener conto anche di eventuali esposizioni debitorie che i coniugi hanno assunto in favore della famiglia (ad esempio mutui o prestiti per l'acquisto di beni) che si risolvono in una riduzione del reddito disponibile.

### **Struttura demografica della famiglia**

Date le risorse a disposizione, il tenore di vita di una famiglia dipende dalle sue caratteristiche strutturali, generalmente riassunte da alcune variabili rilevanti e di facile misura: età dei genitori (indicatore indiretto dello stadio raggiunto nel ciclo di vita della famiglia), numero ed età dei figli (che agiscono nel differenziare le esigenze), zona geografica di residenza (il "costo della vita" non è lo stesso nelle varie zone del Paese).

In questa categoria possiamo far rientrare alcune variabili raramente presenti ma di grande impatto sulla valutazione dei bisogni dei nuclei familiari coinvolti nella separazione, quali la presenza di persone diversamente abili, o affette da patologie invalidanti, che necessitano di cure particolarmente costose. In questi casi occorre una valutazione dei costi legati alla situazione di disagio per tenerne conto in modo opportuno in fase di applicazione del modello.

### **Decisioni circa la convivenza con i figli**

Generalmente, nel momento in cui deve essere stabilita la misura dell'assegno, sono già state prese alcune decisioni importanti delle quali occorre tener conto nel determinare l'assegno.

Una riguarda il tempo che i figli trascorreranno con ciascun genitore. Ai fini di una quantificazione oggettiva, è opportuno che le formule tradizionali degli accordi ("fine settimana alterni", "una settimana nel periodo natalizio eccetera) siano tradotte in numero di giorni all'anno che i figli passano con l'uno o l'altro genitore.

Questa variabile è cruciale per il calcolo dell'assegno. Il modello, infatti, la usa come espressione indiretta del carico, anche economico, che padre e madre dovranno assumersi. Pertanto, il "numero di giorni all'anno" può anche non coincidere esattamente con "l'agenda dei tempi di permanenza" ma essere opportunamente aggiustato, in modo tale da riflettere il più fedelmente possibile la misura dell'impegno che ciascun genitore dedica all'accudimento dei figli.

### **Assegnazione della casa coniugale**

Altre questioni che possono incidere sul tenore di vita dei soggetti riguardano gli accordi o decisioni prese in ordine all'assegnazione di beni patrimoniali mobili e immobili. La cosa assume rilievo soprattutto nel caso della casa coniugale, la cui assegnazione ad uno dei coniugi viene decisa, di solito, nell'interesse prioritario dei figli. È evidente che la cessione in uso ad un coniuge di un immobile di proprietà (totale o parziale) dell'altro, si sostanzia, di fatto, in un trasferimento, del quale occorre tener conto nella determinazione dell'assegno, come impone esplicitamente la nuova legge (all'art. 155-quater: «Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà»).

## **2. L'obiettivo dell'assegno**

La legge è chiaramente orientata alla protezione dei figli (soggetto debole) e cita espressamente il loro tenore di vita come elemento di cui tener conto.

Sembra naturale quindi che l'obiettivo dell'assegno sia fissato in termini di tenore di vita che si intende garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento di separazione.

Il tenore di vita, ovvero il livello di soddisfazione dei bisogni che si può raggiungere impiegando le risorse economiche a disposizione, dipende da come le risorse complessive vengono ripartite tra i due nuclei che si originano dalla separazione e dai bisogni che questi hanno.

Se ciascun componente mantenesse la titolarità delle proprie risorse, i due nuclei si troverebbero, salvo casi particolari, ad avere una differente capacità di soddisfare i bisogni (un diverso tenore di vita).

Un ragionevole principio di equità suggerisce che le risorse siano ripartite in proporzione ai bisogni di ciascun nucleo, indipendentemente dalla titolarità delle risorse stesse. Ciò implica che il nucleo che dispone di risorse superiori ai propri bisogni, trasferisca all'altro un ammontare tale che, dopo il trasferimento, entrambi i due nuclei abbiano la stessa capacità di soddisfare i propri bisogni (lo stesso tenore di vita). In questo modo, si garantisce ai figli un tenore di vita equilibrato quando trascorrono il loro tempo con l'uno o l'altro dei genitori.

Come realizzare in pratica questo obiettivo? Serve uno strumento che consenta di confrontare i bisogni dei due nuclei, che sono, in generale, differenti, dipendendo ciò dal tempo che i figli passano con ciascun genitore (se i figli trascorrono il 50% del tempo con ciascun genitore si può assumere che i due nuclei abbiano gli stessi bisogni).

Per confrontare i bisogni di nuclei familiari che hanno una diversa composizione si usa generalmente una scala di equivalenza (SDE). La SDE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento. Un esempio di SDE, che pone come riferimento i bisogni di una coppia di adulti senza figli, è il seguente:

	single	coppia senza figli	coppia con un figlio	monogenitore con un figlio all'80%	monogenitore con un figlio al 20%
coefficienti di equivalenza	0,599	<b>1</b>	1,403	1,056	0,711

I coefficienti ci dicono, ad esempio, che, posto uguale ad uno l'insieme dei bisogni di una coppia senza figli (famiglia di riferimento), una coppia con un figlio ha bisogni pari a 1,403 e, pertanto, ha necessità di avere il 40,3% di risorse in più per garantirsi lo stesso tenore di vita (le stesse risorse equivalenti).

Come è facilmente intuibile, la somma dei bisogni delle due famiglie risultanti dalla separazione è superiore ai bisogni della famiglia originaria: prima era sufficiente una abitazione, ora ce ne vogliono due; le economie di scala derivanti dal vivere insieme si riducono. Coerentemente con ciò, i coefficienti di equivalenza registrano questo aumento di bisogni. Nella SDE sopra riportata, le due famiglie formate da un monogenitore con figlio che trascorre con lui il 20% del tempo e da un monogenitore con figlio all'80% hanno un ammontare di bisogni pari a  $0,711 + 1,056 = 1,767$  mentre la famiglia unita aveva bisogni pari a 1,403. In conseguenza della separazione, quindi, i bisogni sono aumentati di circa il 26%.


Ne deriva che, a parità di risorse complessive, non è possibile trovare una ripartizione tale da garantire ai due nuovi nuclei la stessa capacità di soddisfare i bisogni (lo stesso tenore di vita) che avevano in precedenza: la separazione genera un danno anche economico.

Se le risorse vengono ripartite in proporzione ai bisogni, ovvero in proporzione ai rispettivi coefficienti di equivalenza, i due nuclei avranno un livello di benessere uguale tra loro, ma inferiore a quello precedente: il danno economico viene equamente ripartito tra i due nuclei.


Facciamo un esempio utilizzando la SDE di cui sopra. Supponiamo che la famiglia unita (una coppia con un figlio) avesse a disposizione risorse per € 14.030. Il suo coefficiente di equivalenza è pari a 1,403 e, quindi, il suo reddito equivalente era €  $14.030 / 1,403 = € 10.000$ : ciò significa che il suo tenore di vita era equivalente a quello di una coppia senza figli che avesse a disposizione € 10.000 (la coppia senza figli è quella di riferimento della SDE e il suo coefficiente di equivalenza è pari ad 1).

La famiglia si separa e il figlio trascorre l'80% del tempo con la madre e il 20% col padre. Il coefficiente di equivalenza del nucleo madre&figlio è 1,056 e quello del nucleo padre&figlio è 0,711.

La somma dei due coefficienti di equivalenza dà una misura dei bisogni complessivi dei due nuclei:  $1,056 + 0,711 = 1,767$ ; di questi, la quota dei bisogni del nucleo madre&figlio è pari a 1,056 su 1,767 (59,8%) mentre quella del nucleo padre&figlio è pari a 0,711 su 1,767 (40,2%).



Se i 14.030 euro vengono ripartiti in proporzione ai due coefficienti di equivalenza (in proporzione ai bisogni), al nucleo madre&figlio vengono assegnati € 8.385 (59,8% di 14.030) e a quello padre&figlio € 5.645 (40,2% di 14.030).



Con queste cifre i due nuclei hanno un tenore di vita uguale tra loro ( $8.385/1,056 = 5.645/0,711 = 7.940$ ), ma inferiore a quello precedente: ora, infatti, il loro tenore di vita è equivalente a quello di una coppia senza figli che disponga di € 7.940 e non più € 10.000, come avveniva quando la famiglia era unita.

Per differenza tra le risorse che dovrebbe spettare a ciascun nucleo sulla base dei propri bisogni e quelle di cui il nucleo ha la titolarità, si ottiene il trasferimento che si deve erogare (se la differenza è negativa) o ricevere dall'altro (se la differenza è positiva). Nell'esempio precedente, se il padre fosse titolare di € 10.000 (dei 14.030 che la famiglia unita aveva a disposizione), egli dovrebbe trasferire al nucleo madre&figlio € 4.355 ( $5.645 - 10.000 = -4355$ ).

Determinare il trasferimento nel modo sopra indicato presuppone che le risorse da ripartire siano perfettamente divisibili e quindi assegnabili in proporzione ai coefficienti di equivalenza. Se le risorse sono tutte monetarie, la soluzione non crea problemi.

Quando invece alla definizione dell'ammontare delle risorse da ripartire concorrono beni immobili che non forniscono reddito monetario ma solo figurativo (immobili in uso) sorgono alcuni problemi legati alla difficoltà di suddividere tra i nuclei il beneficio derivante dall'uso del bene.

A questo riguardo, conviene fare una distinzione tra immobili destinati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione e altri immobili.

L'uso degli immobili che non vengono utilizzati per abitazione principale da nessuno dei due nuclei si configura come beneficio aggiuntivo rispetto a quello primario. Sono i proprietari che decidono di mantenerli in uso e di non monetizzare il reddito cedendoli in locazione. Appare quindi ragionevole considerare il loro reddito figurativo come componente aggiuntiva delle risorse a disposizione e attribuirne la titolarità sulla base della quota di proprietà di ciascun soggetto.

Diverso è il discorso per gli immobili che vengono utilizzati come abitazione principale. Molto spesso, nel decidere la destinazione di tali immobili, il soggetto che ha la proprietà (totale o parziale) del bene non è completamente libero di scegliere: la casa coniugale, ad esempio, viene spesso assegnata tenendo conto prevalentemente degli interessi dei figli minori; allo stesso modo, se esistono più immobili utilizzabili per abitazione, è probabile che, una volta decisa l'assegnazione

della casa coniugale, il coniuge non assegnatario sia “costretto” a scegliere uno degli altri immobili come abitazione principale.

Di fatto, quindi, l’assegnazione di un immobile, da usarsi come abitazione principale, ad un coniuge che non ne è interamante proprietario si configura come un trasferimento vincolato, sia pure figurativo, imposto all’altro coniuge in proporzione alla sua quota di proprietà.

Ovviamente, il beneficio derivante da questo trasferimento non è attribuito ai due nuclei in proporzione ai loro bisogni, ma dipende dalle quote di proprietà di ciascuno e dal valore figurativo degli immobili stessi. Si potrebbe pensare di compensare tale beneficio, quando lo si ritenga sovra o sottodimensionato, con una contropartita monetaria. Ma rimane il fatto che, essendo vincolata la scelta, resta difficile giustificare una contropartita monetaria per un beneficio che non si è liberamente scelto ma che è imposto dalla non frazionabilità del bene.

Per questo motivo, si propone di confrontare il tenore di vita dei due nuclei sulla base delle risorse che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto il bisogno abitativo primario (casa principale) di entrambi e l’entità del trasferimento verrà determinata in modo da garantire ai due nuclei la stessa capacità di soddisfare tutti i bisogni diversi dall’abitare (reddito extra-abitare equivalente). Ciò significa, ad esempio, che se uno dei due nuclei usufruisce di una abitazione di proprietà (chiunque sia il proprietario) e l’altro, in assenza di ulteriori immobili adeguati allo scopo, provvede al suo bisogno abitativo con una casa in affitto, sia il valore figurativo del bene di proprietà sia l’affitto sono tolti dalle risorse dei due nuclei e il confronto avviene sul rimanente. Naturalmente, questa scelta ha tanto più senso quanto più la condizione abitativa dei due nuclei è ragionevolmente equilibrata, ovvero le due spese equivalenti, che tengono conto delle esigenze di nuclei differenti per composizione, sono sostanzialmente comparabili. Altrimenti, si dovrà esaminare il problema e ricercare una soluzione ad hoc.

### 3. A quali esigenze l’assegno fa fronte?

Rimane una questione che il ragionamento precedente lascia impregiudicata e che la legge non aiuta a dipanare. Il tenore di vita è legato al reddito disponibile, e quindi include anche la capacità di risparmio, o fa riferimento alle sole capacità di spesa? Detto in altri termini: il risparmio è incluso nei bisogni che, attraverso l’assegno, il percettore ha diritto di soddisfare? La legge fa esplicito riferimento ai redditi e alle risorse, senza mai menzionare il risparmio.

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, si intuisce facilmente che basarsi sui redditi o sulle spese comporta, per il soggetto che eroga l’assegno, un onere differente; ma, con l’ammontare, cambiano anche le implicazioni del contratto implicito che si viene a stipulare. Se ci si basa sul reddito (si vuole, cioè, garantire un certo livello di reddito al nucleo familiare del percettore), l’assegno sarà generalmente più elevato, ma questa cifra comprende anche la quota di risparmio cautelativo: in pratica, si addossano al percettore dell’assegno i rischi di eventuali spese impreviste, ad esempio legate a una malattia del figlio. Se ci si basa sulla spesa (ovvero si vuol assicurare al nucleo familiare del percettore una data capacità di spesa), l’ammontare sarà generalmente inferiore, ma questo esborso copre solo le spese “prevedibili”. Le spese imprevedibili, invece, richiedono un contributo ulteriore che dovrà essere concordato (indicando quali spese debbano considerarsi “imprevedibili” e in quale modo e misura i soggetti dovranno contribuire).

Ovviamente, la questione assume rilievo soprattutto nei casi di famiglie ad alto reddito, per le quali la decisione ha comunque conseguenze meno drammatiche sul tenore di vita dei due nuclei.

La decisione su questo punto non può essere rimessa al modello, ma è demandata alle parti o al giudice, che terranno conto delle peculiarità del caso. Il modello, tuttavia, è in grado di fornire l’indicazione sulla componente di risparmio sulla base di una stima della parte di reddito che “mediamente” viene risparmiata da una famiglia che abbia risorse e composizione analoga a quella considerata (stima derivante dall’analisi dei dati della Banca d’Italia sul comportamento di spesa delle famiglie italiane). Sulla base di tale stima, il modello ripartisce il trasferimento sopra calcolato tra

componente destinata alle spese e componente potenzialmente destinabile al risparmio. Chi deve decidere ha modo di scegliere una o l'altra delle due soluzioni o di collocarsi su una posizione intermedia che gli pare adeguata.

#### 4. Chi beneficia dell'assegno?

Il ragionamento è stato fin qui condotto a livello familiare e non individuale. L'obiettivo è garantire lo stesso tenore di vita (reddito o spesa che sia) ai due nuclei e, conseguentemente, il trasferimento di risorse tiene conto delle esigenze di tutti i componenti del nucleo che lo riceve. In altri termini, si assume che all'interno di una famiglia tutti i componenti godano dello stesso tenore di vita. Il che significa che non è possibile modificare il tenore di vita di uno dei componenti (ad esempio il figlio) se non si modifica anche quello degli altri (ad esempio quello del genitore che con lui convive).

A stretto rigore, seguendo questa logica, il trasferimento non dovrebbe essere suddiviso tra quanto va a favore dell'ex coniuge e quanto ai figli.

La questione, tuttavia, ha rilievi pratici (anche fiscali) non banali e una decisione si impone. Utilizzando ancora la SDE è possibile, sia pure in forma indiretta, ottenere una ipotesi di ripartizione.

Il modello, infatti, stima quante risorse "mediamente" vengono destinate alle spese e al risparmio da nuclei familiari analoghi a quelli coinvolti nella separazione (la stima è fatta sulla base del comportamento di spesa rilevato nell'indagine campionaria della Banca d'Italia) e, quanto invece, alle stesse voci destinerebbero due single "equivalenti" (cioè con lo stesso tenore di vita). Per differenza tra quanto serve ai due nuclei (avendo figli) e quanto servirebbe ai due single corrispondenti (senza figli), si ottiene una stima indiretta del "costo dei figli".

Secondo la legge, i due genitori separati sono chiamati ad assumersi l'onere del mantenimento dei figli in proporzione alle risorse (redditi) di cui sono titolari. Dopo il trasferimento, però, i due nuclei hanno a disposizione risorse che consentono di raggiungere lo stesso tenore di vita in funzione del tempo che i figli passano all'interno di ciascun nucleo (il trasferimento è calcolato in base ai coefficienti di equivalenza che tengono conto del tempo di convivenza dei figli con ciascun genitore). Ciascun genitore dovrà quindi contribuire ai bisogni dei figli in proporzione al tempo che i figli stessi passano con lui.

La differenza fra quanto ad un genitore compete in base alla legge e quanto, invece, destina ai figli durante la convivenza (utilizzando a questo fine anche le risorse trasferitegli dall'altro genitore) dà una misura della parte del trasferimento che è stata corrisposta (se la differenza è negativa) o ricevuta (se la differenza è positiva) per i bisogni dei figli.

A questo punto, data l'entità del trasferimento complessivo e stimata la parte di questo che viene destinata ai figli, si ottiene, per differenza, la parte che va a favore del coniuge.

In definitiva, il modello calcola il trasferimento complessivo in funzione dell'obiettivo esplicitamente dichiarato (pari reddito equivalente tra i due nuclei) e fornisce una possibile ripartizione di questo in quattro componenti:

- (parte 1) che va a supporto delle spese per i figli;
- (parte 2) che va a supporto delle spese del coniuge;
- (parte 3) che va a supporto del risparmio per i figli;
- (parte 4) che va a supporto del risparmio per il coniuge.

Quali di queste parti debbano effettivamente andare a comporre l'assegno di mantenimento e in quale proporzione è questione che è lasciata in larga misura a chi deve decidere. La scelta di includere o meno la componente del risparmio dipenderà molto dall'ammontare complessivo delle risorse che, nel caso specifico, sono in gioco. In modo analogo, anche la suddivisione della componente di spesa tra figli e coniuge è una indicazione di massima che potrà essere opportunamente adattata (fermo restando l'ammontare complessivo) per tener conto di esigenze peculiari evidenziate nel caso specifico.